COMUNE DI VIGNOLO PROVINCIA DI CUNEO

DISCIPLINARE PRESTAZIONALE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1 AI SENSI DELL'ART. 5 COMMA 1 DELL'ORDINANZA CDPC N. 293/2015

ART. 1 – OGGETTO

Oggetto del contratto è lo svolgimento di tutte le prestazioni necessarie per la realizzazione degli studi di Microzonazione Sismica di Livello 1 del territorio comunale, che dovranno essere svolti contestualmente alle analisi della Condizione limite per l'Emergenza, oggetto di altra apposita procedura di affidamento.

ART. 2 - PRESTAZIONI

L'incarico prevede la realizzazione degli studi di **Microzonazione Sismica di Livello 1**, secondo uno specifico programma di indagini, che verrà proposto da questa Amministrazione Comunale, volto alla definizione del modello geologico e geotecnico delle aree oggetto di studio.

La prestazione fa espresso riferimento all'OCDPC n. 293 del 26 ottobre 2015 e della deliberazione della G.R. Piemonte n. 1-3154 del 18.04.2016 ed a tutta la normativa nazionale e regionale in materia antisismica e di protezione civile.

Gli elaborati tecnici dovranno essere prodotti al Comune in formato cartaceo (n. 2 copie ed in formato digitale conforme alle richieste della Regione ed in pdf, word e dwg.

ART. 3 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L'espletamento dell'incarico dovrà concludersi entro **200 (duecento) giorni** naturali e consecutivi dalla data di assegnazione dello stesso, ai fini della trasmissione degli elaborati da parte del Comune alla Regione Piemonte.

Il Settore competente della Regione Piemonte (Direzione Opere Pubbliche, Settore Sismico) svolgerà funzioni di supporto, coordinamento, indirizzo e controllo degli studi, anche avvalendosi di specialisti e di personale esterno, prevedendo un'attività preliminare di formazione a carattere speditivo del personale tecnico individuato dai Soggetti realizzatori.

L'aggiudicatario dovrà partecipare alle riunioni convocate dal predetto Settore regionale, così come dovrà prender parte agli incontri organizzati dal Comune o direttamente dai professionisti/studi tecnici incaricati per garantire una unitarietà di redazione e progettazione con le analisi della Condizione limite per l'Emergenza, oggetto di altra apposita procedura di affidamento, che devono essere realizzate contestualmente al presente incarico.

Viene fatta salva ogni modificazione e integrazione normativa intervenuta successivamente alla stipulazione del contratto.

ART. 4 – TITOLI E REQUISITI

Per la realizzazione degli <u>studi di Microzonazione Sismica di Livello 1</u> è obbligatoria la figura professionale del <u>Geologo</u>.

I requisiti richiesti per la partecipazione sono i seguenti:

- requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- requisiti professionali, desunti sulla base di curriculum vitae già presentato e valutato in sede di istanza di partecipazione alla indagine preliminare di mercato effettuata dal Comune con apposito avviso pubblicato in data 11.10.2016, dal quale è risultato lo svolgimento nell'ultimo triennio (antecedente la data dell'avviso di selezione per l'affidamento in argomento) di attività analoghe di microzonazione sismica.

ART. 5 – DURATA, CORRISPETTIVO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E MODALITA' DI PAGAMENTO

L'incarico dovrà concludersi entro il termine di **200 (duecento) giorni** naturali e consecutivi decorrenti dalla data del provvedimento di affidamento definitivo, a seguito dell'espletamento della procedura di aggiudicazione.

Il corrispettivo per lo svolgimento del servizio è costituito dal prezzo offerto, indicato in sede di gara. Il corrispettivo richiesto in sede di offerta non può comunque essere superiore o pari ad € 8.709,00, oneri contributivi e fiscali esclusi.

Il pagamento del corrispettivo per le prestazioni di cui sopra avverrà nei termini di legge a seguito dell'erogazione del finanziamento da parte della Regione Piemonte, previsto in due fasi:

- quota di acconto pari al 60% dell'importo assegnato a seguito della consegna degli studi alla Regione;
- quota a saldo pari al 40% dell'importo assegnato a seguito della certificazione di conformità delle risultanze degli studi effettuati rilasciata dalla Regione.

I prezzi contrattuali definiti in sede di affidamento del servizio rimarranno fissi ed invariati.

ART. 6 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il servizio verrà aggiudicato in favore dell'operatore che presenterà l'offerta economicamente più vantaggiosa, con l'applicazione dei seguenti punteggi:

OFFERTA TECNICA

A) Adeguatezza dell'offerta desunta dalla documentazione di un numero massimo di tre servizi relativi ad interventi ritenuti dal concorrenti significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quello oggetto dell'affidamento, secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali	MAX 40 PUNTI
B) Caratteristiche metodologiche dell'offerta desunta dall'illustrazione delle modalità di svolgimento della prestazione oggetto dell'incarico, contenuta su un massimo di una facciata di una pagina A4 in formato Times New Roman con dimensione carattere 12	MAX 30 PUNTI

OFFERTA ECONOMICA E TEMPORALE

C) Corrispettivo offerto per l'espletamento dell'incarico,	MAX 20 PUNTI
oneri contributivi e fiscali esclusi, che non può comunque	MAX 20 FUNTI

essere superiore all'importo stabilito al precedente art. 5 e non può essere inferiore all' 80% dell'importo suddetto (netti €. 6.967,20)	
D) Tempo per l'espletamento dell'incarico definito in giorni, fermo restando il rispetto dei termini stabiliti per la consegna degli elaborati di cui al precedente art. 3, che non potrà comunque essere inferiore a giorni 150	MAX 10 PUNTI

I punti verranno assegnati dalla Commissione giudicatrice.

Per quanto riguarda l'offerta tecnica (punti A e B) l'attribuzione dei punteggi ai singoli elementi del progetto tecnico di ogni concorrente viene effettuata per entrambi gli elementi con i seguenti criteri:

ogni commissario assegna un coefficiente compreso tra 0 e 1, espresso in valori centesimali, a ciascun elemento A o B del progetto, di seguito si procede a trasformare i coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari nella media che costituisce il coefficiente finale per ciascun elemento. Tale coefficiente viene poi moltiplicato, per ogni elemento, per il punteggio massimo stabilito per lo stesso (40 o 30). I punteggi ottenuti sui singoli elementi di cui sopra vengono sommati per ottenere il punteggio complessivo sull'offerta tecnica.

Relativamente ai punteggi di cui alle lettere C e D i punti da assegnare verranno calcolati secondo la seguente formula:

P=(B*Y)/A

dove:

A = indica il corrispettivo, od i giorni di espletamento dell'incarico, offerti dal concorrente oggetto di valutazione;

B = indica il corrispettivo, od i giorni di espletamento dell'incarico, presentati dal concorrente che ha prodotto la migliore offerta;

Y = indica il punteggio massimo da attribuire al concorrente che ha prodotto la migliore offerta (20 per corrispettivo, e 10 per tempo di espletamento dell'incarico);

P = punteggio da assegnare al concorrente A oggetto di valutazione.

I punteggi ottenuti sulle singole voci C e D di cui sopra vengono sommati per ottenere il punteggio complessivo sull'offerta economica e temporale.

La somma dei punteggi ottenuti da ciascun concorrente per ogni singola voce A, B, C e D costituyisce il punteggio totale e finale attribuitogli.

ART. 7 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010 n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 3. Nel contratto stipulato, per l'esecuzione anche non esclusiva del presente appalto, tra l'aggiudicatario e i subappaltatori/subcontraenti e nei contratti tra subappaltatori e propri subcontraenti devono essere inserite apposite clausole con cui i subappaltatori/subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge.

L'aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – ufficio territoriale del Governo della provincia di Cuneo della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

I pagamenti devono essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, con accredito sul conto corrente bancario/postale che l'aggiudicatario indica come conto corrente dedicato in relazione all'appalto in oggetto specificando il nominativo dei soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena

tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione dell'appalto.

Trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 1 comma 209 della Legge 24/12/2007 n. 244 e relative disposizioni attuative in materia di fatturazione elettronica.

ART. 8 - PERSONALE

Nei confronti del proprio personale, l'aggiudicatario si obbliga ad osservare tutte le leggi, i regolamenti e gli accordi nazionali e locali di categoria riguardanti il trattamento economico e normativo, anche se non risulti iscritto ai sindacati di categoria, restando pertanto a suo carico tutti i relativi oneri e le sanzioni civili e penali previste dalle leggi e regolamenti in materia.

L'aggiudicatario assume l'impegno di rispettare tutti gli obblighi assicurativi e di lavoro nei confronti del personale dipendente, nonché di rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.

Per gli addetti impiegati nel servizio oggetto del presente capitolato, anche se soci lavoratori, devono trovare applicazione le vigenti norme in materia retributiva, previdenziale, assicurativa e antinfortunistica, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'aggiudicatario si obbliga ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, durante tutto il periodo della validità del presente affidamento, condizioni normative, previdenziali, assicurative, retributive e contributive non inferiori a quelle risultanti dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

ART. 9 - RISERVATEZZA – CODICE COMPORTAMENTO

L'aggiudicatario s'impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento del servizio, in conformità alle normative vigenti.

Con riferimento alle prestazioni oggetto del presente disciplinare, la Ditta/professionista aggiudicataria si impegna ad osservare e fare osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16.04..2013 n. 62 e dal Codice comunale di comportamento dei dipendenti che, adottato in attuazione dello stesso D.P.R., verrà consegnato in copia alla Ditta stessa affinché lo porti a conoscenza dei propri dipendenti e collaboratori.

ART. 10 - CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E PENALI

Il Comune procederà a monitorare il servizio durante la sua esecuzione.

Se, senza giustificato motivo, il Professionista o lo Studio tecnico incaricato rinunciasse unilateralmente al presente incarico, prima della sua scadenza naturale, non sarà corrisposto allo stesso alcun importo ed il Comune potrà rivalersi sul professionista/studio tecnico per eventuali danni causati da tale rescissione.

Non è prevista la sostituzione del tecnico incaricato a svolgere l'incarico; pertanto, il trasferimento ad altro professionista/studio tecnico di tale servizio comporterà la risoluzione del contratto, e di conseguenza non verrà corrisposto nessun compenso relativo all'incarico incompiuto ed il Comune potrà rivalersi sul professionista/ditta per eventuali danni causati da tale inadempienza.

In caso di grave inadempienza alle prestazioni previste dall'incarico di cui al presente disciplinare, il Comune avrà la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, con effetto immediato, a mezzo di comunicazione con lettera raccomandata, fatto salvo il diritto di risarcimento di eventuali danni. Tale situazione comporterà il mancato pagamento delle somme ancora da liquidare, senza che il professionista/studio tecnico incaricato possa nulla pretendere od eccepire.

Nel caso di ritardi rispetto ai termini stabiliti nel presente disciplinare, all'aggiudicatario sarà applicata una penale di € 35,00 per ogni giorno di ritardo rispetto alle scadenze stabilite. L'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta da parte del Comune al verificarsi del ritardo nell'adempimento e le stesse penali vengono recuperate sul primo pagamento utile del corrispettivo dovuto. Qualora nel corso dell'appalto, si verificassero più di tre ritardi e/o inadempimenti, l'Amministrazione comunale ha facoltà di risolvere il contratto senza bisogno di diffida e costituzione in mora, e di provvedere alla aggiudicazione del servizio ad altro concorrente in graduatoria, in danno all'incaricato inadempiente, con la riserva di ogni altro diritto od azione.

ART. 11 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata all'aggiudicatario la cessione, anche parziale del contratto, a pena di risoluzione del contratto stesso.

ART. 12 - SUBAPPALTO

E' fatto divieto all'aggiudicatario di subappaltare, senza la preventiva autorizzazione comunale, l'esecuzione di tutto o di parte del servizio oggetto del contratto a pena di risoluzione del contratto stesso e del risarcimento degli eventuali danni.

ART. 13 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie che potessero sorgere in ordine all'applicazione o all'interpretazione del presente disciplinare e del conseguente contratto, non risolvibili in via amministrativa, saranno deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente è quello di Cuneo.

ART. 14 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente appalto, ad esclusione dell'IVA, sono ad esclusivo carico dell'aggiudicatario.

ART. 14 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'aggiudicatario, con l'assunzione del servizio, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/03, autorizza il Comune al trattamento dei propri dati personali, anche con strumenti informatici, per l'espletamento del procedimento inerente il servizio in questione.

ART. 15 - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare si fa rinvio alle disposizioni del nuovo Codice degli Appalti e del codice civile, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente per quanto applicabile.